

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 30/06/2021

OGGETTO:

DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI ALLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2021 DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 19:40 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	A
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menziozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 11	Assenti: 2
--------------	------------

E' altresì presente l'Assessore esterno Mori Claudio

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Nicola Burani.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lusetti – Bonazzi C. – Spanò

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 15/03/2021, di approvazione del Documento Unico di programmazione triennio 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2021/2023, ai sensi del D. L.vo 23/06/2011 n. 118 e del DPCM 28/12/2011;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in tema di potestà regolamentare dei Comuni in base al quale: "... le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...";

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) istituisce dall'anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell'IMU – Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – Tassa sui rifiuti;
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTA la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- l'IMU è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

DATO ATTO che in base ai commi 682 e 683 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, al Consiglio comunale compete:

1. l'approvazione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo alla determinazione della disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
2. entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, la definizione delle tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì il D.L. n. 41 del 23/3/2021 (c.d. Decreto sostegni) convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021, che all'art. 30, comma 5, recita: "Limitatamente all'anno 2021 ... i Comuni approvano le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

RICHIAMATI:

- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
- la deliberazione per l'applicazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021

argomenti discussi e votati nella presente seduta di Consiglio Comunale, precedentemente a questa deliberazione;

PREMESSO che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato COVID-19;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da virus Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- a seguito della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;
- l'emergenza sanitaria da COVID-19 sta causando ripercussioni negative sul lavoro, l'occupazione, i consumi, anche a causa dei provvedimenti governativi emanati per il contrasto alla diffusione del virus, che, per scopi sanitari, hanno portato ad una limitazione degli spostamenti e a chiusure specialmente per molte attività commerciali che hanno dovuto sospendere la loro attività, con importanti ripercussioni negative sul contesto sociale ed economico delle famiglie e delle aziende;

PRESO ATTO delle numerose misure introdotte in più occasioni dal Governo italiano finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, da ultimo con la suddivisione del Paese in zone a seconda dell'evolversi dell'indice di diffusione della pandemia;

CONSIDERATO che il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto sostegni bis) all'art. 6 recita:

- comma 1: “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”;
- comma 2: “Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche ...”;
- comma 3: “I Comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie ...”;
- comma 5: “Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;

CONSIDERATO fondamentale riconoscere una riduzione a quelle categorie che in qualche misura sono state destinatarie di provvedimenti restrittivi ma che risulta possibile estendere il concetto di “restrizioni nell'esercizio delle proprie attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive e che quindi si ritiene opportuno comprendere tra le tipologie di attività beneficiarie dell'agevolazione anche quei soggetti che non indicati nei provvedimenti di restrizione hanno subito un calo del loro fatturato;

PRESO ATTO che l'importo assegnato al Comune di Campegine da art. 6 D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 ammonta ad euro 72.841,00;

RITENUTO opportuno riconoscere, fino a concorrenza della somma di euro 72.841,00, riduzioni alle utenze non domestiche nel seguente modo:

- A. Hanno diritto alla riduzione le utenze attive nell'anno 2020, regolarmente iscritte tra gli utenti del servizio; l'eventuale tardiva regolarizzazione non equivale al possesso del requisito sopra indicato;
- B. Hanno diritto alla riduzione gli utenti con situazioni di morosità del tributo TARI, solo se in presenza di un piano di estinzione del debito, rispettato;
- C. Non hanno diritto alla riduzione le utenze stagionali il cui normale periodo di attività non è stato ridotto da provvedimenti di chiusura;
- D. Non hanno diritto: le attività industriali/artigianali di produzione/trasformazione; le banche; le assicurazioni; agenzie immobiliari; studi professionali; le attività di consulenza in genere; i settori medico/sanitari;
- E. E' riconosciuta una riduzione del 100% sia della quota fissa che della quota variabile dovute, senza necessità di istanza da parte del soggetto passivo, a:
 - Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni di promozione sociale, enti di volontariato in genere senza scopo di lucro;
- F. E' riconosciuta una riduzione del 75% sia della quota fissa che della quota variabile dovute, senza necessità di istanza da parte del soggetto passivo, a:
 - Agenzie di viaggio (soggetti che esercitano in questo settore come attività prevalente)
 - Musei, Biblioteche e associazioni
 - Alberghi con o senza ristorante
 - Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari (sono esclusi: il commercio al dettaglio di prodotti per agricoltura e giardinaggio; vivaisti e fioristi; laboratori con rivendita di prodotto per la casa; cartolerie/cartolibrerie/edicole; attività di servizi "manutentivi per la casa" e di riparazione mobili, arredi e attrezzature, mezzi, e manutenzione in genere; vendita di elettrodomestici, casalinghi e/o arredi; farmacie/erboristerie; vendita di articoli per l'infanzia; vendita di prodotti alimentari e bevande; onoranze funebri; ottici; ferramenta; tabaccherie; lavanderie)
 - Parrucchieri, barbieri, estetisti
 - Ristoranti/Pizzerie con servizio al tavolo (sono escluse le attività che abitualmente effettuano asporto)
 - Pub/Bar/pasticcerie/gelaterie
- G. E' riconosciuta una riduzione del 50% sia della quota fissa che della quota variabile dovute, senza necessità di istanza da parte del soggetto passivo, a:
 - Ristoranti/Pizzerie/Paninoteche/Kebab senza servizio al tavolo (le attività escluse dal punto 4.1)

STABILITO che

- l'importo del contributo utenze non domestiche (euro 72.841,00) non attribuito d'ufficio secondo i criteri sopra indicati, fino alla sua concorrenza, sarà utilizzato a riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche, che non sono rientrate nelle casistiche di cui

sopra, e che dimostreranno di avere avuto un calo di fatturato dovuto al Covid-19 di almeno il 30% rispetto al periodo pre-pandemico;

- l'attribuzione dello sconto avverrà su istanza di parte, non potrà essere superiore al 50% dell'importo della quota variabile;
- la Giunta Comunale disciplinerà nel dettaglio tempistiche, modalità e casi particolari;
- Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili dallo stesso soggetto;

CONSIDERATO che dal rendiconto per l'esercizio 2020, approvato nella seduta odierna, emerge un avanzo vincolato di euro 56.327,64 derivante dalla quota destinata alla TARI, del fondo funzioni fondamentali per l'anno 2020 e che tale importo può essere utilizzato nel corso del 2021 a riduzione delle quote dovute dalle utenze domestiche e non domestiche relativamente alla TARI;

RITENUTO opportuno intervenire a favore delle utenze domestiche della TARI 2021 attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie calcolate applicando le stesse formule matematiche utilizzate per il calcolo della quota variabile del tributo, fino alla concorrenza dell'importo di euro 56.327,64;

CONSIDERATO che tale riduzione sarà applicata d'ufficio, senza istanza di parte, in sede di conguaglio dell'imposta dovuta per l'anno 2021;

VERIFICATO che il minor gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui alla presente deliberazione, è interamente coperto dai contributi Ministeriali assegnati al Comune di Campegine e non grava ne sugli altri utenti del servizio e nemmeno su risorse del bilancio dell'ente;

RICORDATO che:

- il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...";
- il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Con voti favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti n. 4 (Menozzi – Spanò – Bonazzi S. – Righi), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre le seguenti agevolazioni TARI 2021:

UTENZE DOMESTICHE:

Riduzione applicata d'ufficio, a tutte le utenze domestiche, sulla quota variabile della TARI 2021 attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie calcolate applicando le stesse formule matematiche utilizzate per il calcolo della quota variabile del tributo, fino alla concorrenza dell'importo di euro 56.327,64;

UTENZE NON DOMESTICHE:

Fino a concorrenza della somma di euro 72.841,00 saranno riconosciute riduzioni alle utenze non domestiche nel seguente modo:

- A. Hanno diritto alla riduzione le utenze attive nell'anno 2020, regolarmente iscritte tra gli utenti del servizio; l'eventuale tardiva regolarizzazione non equivale al possesso del requisito sopra indicato;
- B. Hanno diritto alla riduzione gli utenti con situazioni di morosità del tributo TARI, solo se in presenza di un piano di estinzione del debito, rispettato;
- C. Non hanno diritto alla riduzione le utenze stagionali il cui normale periodo di attività non è stato ridotto da provvedimenti di chiusura;
- D. Non hanno diritto: le attività industriali/artigianali di produzione/trasformazione; le banche; le assicurazioni; agenzie immobiliari; studi professionali; le attività di consulenza in genere; i settori medico/sanitari;
- E. E' riconosciuta una riduzione del 100% sia della quota fissa che della quota variabile dovute, senza necessità di istanza da parte del soggetto passivo, a:
 - Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni di promozione sociale, enti di volontariato in genere senza scopo di lucro;
- F. E' riconosciuta una riduzione del 75% sia della quota fissa che della quota variabile dovute, senza necessità di istanza da parte del soggetto passivo, a:
 - Agenzie di viaggio (soggetti che esercitano in questo settore come attività prevalente)
 - Musei, Biblioteche e associazioni
 - Alberghi con o senza ristorante
 - Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari (sono esclusi: il commercio al dettaglio di prodotti per agricoltura e giardinaggio; vivaisti e fioristi; laboratori con rivendita di prodotto per la casa; cartolerie/cartolibrerie/edicole; attività di servizi "manutentivi per la casa" e di riparazione mobili, arredi e attrezzature, mezzi, e manutenzione in genere; vendita di elettrodomestici, casalinghi e/o arredi; farmacie/erboristerie; vendita di articoli per l'infanzia; vendita

di prodotti alimentari e bevande; onoranze funebri; ottici; ferramenta; tabaccherie; lavanderie)

- Parrucchieri, barbieri, estetisti
- Ristoranti/Pizzerie con servizio al tavolo (sono escluse le attività che abitualmente effettuano asporto)
- Pub/Bar/pasticcerie/gelaterie

G. E' riconosciuta una riduzione del 50% sia della quota fissa che della quota variabile dovute, senza necessità di istanza da parte del soggetto passivo, a:

- Ristoranti/Pizzerie/Paninoteche/Kebab senza servizio al tavolo (le attività escluse dal punto 4.1)

3) di stabilire che

- l'importo del contributo utenze non domestiche (euro 72.841,00) non attribuito d'ufficio secondo i criteri sopra indicati, fino alla sua concorrenza, sarà utilizzato a riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche, che non sono rientrate nelle casistiche di cui sopra, e che dimostreranno di avere avuto un calo di fatturato dovuto al Covid-19 di almeno il 30% rispetto al periodo pre-pandemico;
- l'attribuzione dello sconto avverrà su istanza di parte, non potrà essere superiore al 50% dell'importo della quota variabile;
- sia la Giunta Comunale a disciplinare nel dettaglio tempistiche, modalità e casi particolari;
- le agevolazioni di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili dallo stesso soggetto;

4) Di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Vice Segretario Comunale

Nicola Burani



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 25/06/2021

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI ALLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2021 DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 25/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 25/06/2021

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI ALLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2021 DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 25/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 21 del 30/06/2021 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 05/07/2021

VICE SEGRETARIO COMUNALE
Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 30/06/2021

VICE SEGRETARIO COMUNALE
Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 05/07/2021 al 20/07/2021 diverrà ESECUTIVA il 30/06/2021 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 05/07/2021

VICE SEGRETARIO COMUNALE
Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.